

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 c. 1 lett.a) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza esecutiva n. 981/2014 del 25.09.2014, emessa da Tribunale di Termini Imerese – Avv. Emanuele Catania Regolarizzazione contabile”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

in data 30 novembre 2018, alle ore 14,27, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto via PEC richiesta di parere di cui all’oggetto:

ESAME DEI FATTI

Il debito fuori bilancio sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori trae origine da un atto di pignoramento eseguito presso la tesoreria dell’Ente da parte dell’Avvocato Emanuele Catania in relazione all’ordinanza-ingiunzione n. 5/10/2013 notificata dall’ASP di Palermo il 28/06/2013 a seguito del giudizio nella causa iscritta al n° 1270/2013 tra Lo Bianco Maria Rita difesa dall’Avvocato Emanuele Catania e ASP e Comune di Misilmeri per violazione delle norme igienico sanitarie nel settore alimentare .

Dal summenzionato procedimento il Comune di Misilmeri è risultato soccombente il giudizio si è concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese che ha liquidato la somma di €. 1.382,24 a cui a seguito di atto di precetto il giudice dell’esecuzione ha assegnato al creditore avvocato Catania la somma complessiva di euro 2.568,91 ordinato al terzo pignorato Credito Siciliano di versare al soggetto assegnatario delle somme fino a concorrenza delle somme come sopra assegnate, a soddisfo delle spese legali, della sorte, oltre ulteriori interessi legali, sino al soddisfo, ed oltre le eventuali spese di registrazione e copia dell’ordinanza.

Il pignoramento è stato eseguito per €.2.981,46, con una maggiorazione di €. 412.55 rispetto alla somma precettata di €.2.568,91, a seguito della richiesta di informazioni richiesta via pec in data 10/12/2018, l’Area urbanistica ha comunicato sia verbalmente che per iscritto allegando copia della fattura dell’Avvocato Catania che la differenza è costituita dalla ritenuta d’acconto indicata in fattura e da euro 20,00 assegnate al tesoriere.

PRESO ATTO

Che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2018/2020;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2018/2020 al cap. PEG. 1096 "Oneri straordinari della gestione corrente" .

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.


ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente:

A trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

110

IL COLLEGIO DEI REVISORI




Lo Bianco / Asp - Comune di Misilmeri

Emanuele Catania <avv.emanuelecatania@gmail.com>

gio 10/05/2018 16.59

A:Antonino Cutrona <a.cutrona@comune.misilmeri.pa.it>;

 3 allegati

Lo Bianco M.R.-AUSL N.6-ricorso.pdf; Lo Bianco M.R.-AUSL N.6-sentenza e precetto.pdf; Lo Bianco M.R.-AUSL N.6-ordinanza di assegnazione.pdf;

Egr. dott. Cutrona.

come da Sua richiesta invio in allegato documentazione.

Le ricordo che in questa causa ho agito esecutivamente nella qualità di distrattario delle spese di lite liquidate.

Cordialmente.

Avv. Emanuele Catania



Proc. - 2431/14
Rep. - 263/14

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

N. 981/2014 R.G.Es.

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.09.2014, nel procedimento esecutivo a carico del Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 800/2013 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 06.12.2013, depositata in pari data, rilasciata in forma esecutiva in data 15.01.2014, notificata in data 17.01.2014, in atti;
visto il pignoramento notificato il 30.07.2014 presso il terzo, Credito Siciliano, Agenzia di Misilmeri, in persona del Direttore pro tempore;
ritenuto che il credito fatto valere nei confronti del debitore, Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, dall'Avv.to Emanuele Catania, ammonta ad oggi a complessivi € 1.602,56 (come da precetto notificato in data 27.06.2014), oltre interessi legali maturati successivamente alla notifica dell'atto di precetto e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
vista la dichiarazione fatta pervenire dal terzo pignorato, Credito Siciliano, Agenzia di Misilmeri, in persona del Direttore pro tempore, via pec, al creditore procedente, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., come modificato dalla legge n. 52/2006, il quale ha dichiarato che, alla data di notifica del pignoramento, la situazione contabile dell'ente debitore evidenziava una giacenza di cassa pari ad € 3.637.350,63, mentre alla data del 03.09.2014, tale situazione contabile risultava essere di € 3.189.241,76.
Invero, il tesoriere ha evidenziato che la predetta somma non è libera ma risulta gravata da vincoli di destinazione di fondi, meglio precisati in atti, e che, ai sensi dell'art. 159 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/00), tali somme che non sono soggette ad esecuzione forzata;
In proposito, va osservato che tale presunta indisponibilità avrebbe dovuto essere fatta valere dal Comune debitore: *"in caso di espropriazione forzata nei confronti di un ente locale, incombe al debitore (che abbia spiegato opposizione esecutiva deducendo l'impignorabilità della somma pignorata presso il proprio tesoriere, ai sensi dell'art. 159 T.u.e.l.), l'onere di provare non solo che la somma è destinata alle finalità contemplate dalla norma e che l'organo esecutivo dell'ente ha adottato la deliberazione semestrale diretta alla preventiva quantificazione degli importi destinati a tali finalità, notificandola al tesoriere, ma anche che, a seguito dell'adozione della suddetta delibera, non sono stati emessi mandati per titoli diversi da quelli vincolati,*

senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente." (cfr. Trib. Catania 17.05.2005 n. 73).

Ritenuto, pertanto, che nessuna prova è stata fornita dal debitore nel senso sopra spiegato, nulla osta all'assegnazione dei crediti assoggettati ad espropriazione forzata presso il Credito Siciliano.

Ciò posto:

vista la domanda del creditore per l'assegnazione della somma precettata, le spese e gli onorari del giudizio maggiorati di IVA e CPA, limitatamente alla somma oggi disponibile presso il terzo;

ritenuto che le spese di questa fase esecutiva possono essere liquidate in complessivi € 966,35 dei quali € 111,35 per spese non imponibili, € 855,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese di registrazione e copia della presente ordinanza;

vista la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal terzo, Credito Siciliano, Agenzia di Misilmeri, in persona del Direttore pro tempore;

p.q.m.

visto l'art. 553 c.p.c.,

ASSEGNA

In pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, **Avv. Emanuele Catania**, nato a Misilmeri (PA) il 18.11.1973, CF: CTN MNL 73S18 F246M ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 381, fino a concorrenza del credito fatto valere, calcolato in complessivi € 2.568,91 (così quantificato allo stato per capitale, interessi successivi e spese del presente procedimento, come sopra liquidate);

ORDINA

Al terzo pignorato, Credito Siciliano, Agenzia di Misilmeri, in persona del Direttore pro tempore, di versare al soggetto assegnatario le somme dovute al Comune di Misilmeri, secondo la dichiarazione resa, sino alla concorrenza delle somme come sopra assegnate, a soddisfo delle spese legali, della sorte, oltre ulteriori interessi legali, sino al soddisfo, ed oltre le eventuali spese di registrazione e copia della presente ordinanza come successivamente indicate e previa estinzione dei precedenti pignoramenti ove sussistenti.

Dichiara il terzo liberato da ogni obbligo relativamente ai pagamenti che avrà eseguito in favore del creditore assegnatario, dietro il rilascio di quietanza.

Liquida in € 20,00 le spese a favore del terzo pignorato, Credito Siciliano, Agenzia di Misilmeri, in persona del Direttore pro tempore e le pone a carico del maggior credito del debitore o in prededuzione sul credito assegnato, ove questo sia uguale a quello dichiarato dal terzo.

Termini Imerese, 25.09.2014

II G.E.

Avv. Maria Margherita Urso

Avv. Maria Margherita Urso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Termini Imerese, il 26 SET 2014

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Lucia Maria Lucia

Lucia

Avv. **EMANUELE CATANIA**
Corso Vittorio Emanuele n. 381/A
90036 - Misilmeri (Pa)
Tel./fax 0918722182 - Cell. 3497809042
e-mail: emanuelecatania@tin.it
pec: emanuelecatania@legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

RICORSO EX ART. 6 D.LGS. N. 150/2011

in favore della sig.ra **LO BIANCO MARIA RITA** nata il 07/03/0966 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Via S. Lucia n. 18, c.f. LBNMRT66C47F246K, elettivamente domiciliata in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381/A, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Catania, c.f. CTNMNL73S18F246M, pec: emanuelecatania@legalmail.it, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,

- ricorrente-

Contro

- **A.S.P. PALERMO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24 (90141), c.f. e P.Iva. 05841760829;
- **A.S.P. PALERMO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo, Via Siracusa n. 45;
- **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 16, c.f. 86000450824;

- convenuti -

Per l'annullamento

1. della **ORDINANZA INGIUNZIONE PROT N. 05/01/2013 del 24/06/2013, notificata in data 28/06/2013;**
2. di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza del predetto impugnato in via principale e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

FATTI

In data **28/06/2013** l'A.S.P. PALERMO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, notificava alla odierna ricorrente, a mezzo del servizio postale (AG N. 76002194993-7 del 25/06/2013), **ORDINANZA**

INGIUNZIONE PROT N. 05/01/2013 del 24/06/2013, con la quale viene contestata alla stessa, nella qualità di titolare di attività di pizzeria ubicata in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 311/C, la violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento CE 852/2004 ed applicata la sanzione prevista dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193/2007, con ingiunzione di pagamento della somma di **Euro 1.000,00**, oltre Euro 10,45 per spese di notifica.

Secondo quanto si evince dal provvedimento impugnato, la violazione in questione sarebbe stata accertata da Personale di Vigilanza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo, con **verbale di illecito amministrativo n. 60 del 20/08/2008**, notificato in data 27/09/2008.

Avverso l'impugnata ordinanza ingiunzione, siccome illegittima, invalida, nulla ed inefficace, l'istante propone opposizione per i seguenti

MOTIVI

-1-

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA LA CONTESTAZIONE DI CUI AL VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO E QUELLA DI CUI ALLA ORDINANZA INGIUNZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CONTESTAZIONE E SANZIONE.

Il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo, e va annullato, in quanto emesso in violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione effettuata nel verbale di illecito amministrativo N. 60 del 20/08/2012, notificato in data 27/09/2012, e quella contenuta nell'ordinanza ingiunzione Prot. N. 05/01/2013 del 24/06/2013, notificata in data 28/06/2013.

L'indicata difformità sussiste sia in ordine ai fatti contestati che in ordine alle norme di diritto richiamate.

In ordine ai **fatti contestati**, nel processo verbale di illecito amministrativo N. 60 del 20/08/2008 si legge testualmente:

"La nominata in oggetto meglio generalizzata conduce l'attività di pizzeria trovata in attività lavorativa e condotta con le seguenti non conformità: legnaia pizzeria priva di sportello, zona pizzeria priva di frigorifero ingredienti, lavello cucina in porcellana scheggiato e privo di rubinetteria non manuale, cucina a quattro fuochi priva di cappa aspirante, anti wc personale ed anti wc pubblico privi di areazione, manca armadietto a doppio scomparto per il pizzaiolo".

Di contro, nell'ordinanza ingiunzione si legge testualmente (a modificazione della originaria contestazione):

*"...il locale pizzeria mancava dell'apposito **banco a temperatura controllata per la conservazione degli ingredienti** e la legnaia dell'opportuno sportello; il **lavello della cucina** presentava lo **smalto deteriorato** e mancava dell'apposita rubinetteria a comando manuale; la **macchina da cucina** a quattro fuochi era priva della cappa aspirante; gli anti W.C. del personale e degli avventori erano privi di aerazione, mentre lo spogliatoio era sprovvisto dell'armadietto a doppio scomparto per il pizzaiolo".*

In ordine alle **norme di diritto** richiamate, mentre nel verbale di illecito amministrativo N. 60 del 20/08/2012 viene contestata la violazione dell'**art. 4** del Reg. CE 852/04, nell'ordinanza ingiunzione viene contestata la violazione dell'**art. 4, comma 2**, del Regolamento CE 852/2004.

In altri termini, mentre il verbale di illecito amministrativo contiene una generica ed indefinita contestazione dell'art. 4 Reg. CE 852/2004, norma che si compone di ben sei commi i quali, a loro volta, rimandano, per l'individuazione delle singole fattispecie di illecito, ad ulteriori articoli di legge, paragrafi, allegati e Regolamenti CE, l'ordinanza ingiunzione va a specificare e definire - *a posteriori* - la predetta contestazione, precisando che la violazione andrebbe, in realtà, circoscritta alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 4 citato.

Il difetto di correlazione tra le norme richiamate nel verbale di illecito e quelle richiamate dalla medesima Autorità Amministrativa in seno all'ordinanza ingiunzione integra non una irregolarità di tipo meramente formale, quanto piuttosto una illegittimità di tipo sostanziale, tale da inficiare la validità dell'intero procedimento sanzionatorio.

Ed infatti, in tema di illecito amministrativo, la contestazione della violazione disciplinata dall'art 14 legge n. 689/1981 - la quale ha come oggetto l'enunciazione di un fatto e la sua qualificazione come violazione amministrativa nei riguardi di un destinatario specifico (c.d. carattere recettizio) - assolve alla fondamentale funzione di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e l'esplicazione del diritto di difesa, in quanto gli interessati devono poter conoscere *ex ante* gli estremi in fatto e in diritto della violazione per poter predisporre le proprie difese.

Proprio in considerazione della su indicata funzione di garanzia, e secondo quanto al riguardo precisato dalla giurisprudenza, l'atto di contestazione di una violazione amministrativa deve inderogabilmente contenere l'enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa, con tutte le circostanze obiettive e subiettive che valgano a caratterizzarlo e siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento, nonché l'indicazione della norma che si assume violata (Cassazione civile, sez. I, 13/07/1990, n. 7262).

Ciò in quanto la contestazione ha *effetto preclusivo* rispetto alla possibilità di considerare altre infrazioni nell'ambito del procedimento.

La giurisprudenza ha applicato il principio in questione affermando che in tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nella circostanza che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio (*ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 16/06/1995, n. 6838; Cassazione civile, sez. I, 15/07/1996, n. 6408; Cassazione civile, sez. I, 08/09/1999, n. 9528; Cassazione civile, sez. III, 18/02/2000, n. 1876; Cassazione civile, sez. I, 05/10/2000, n. 13267).

Nel caso di specie, si ribadisce, l'ordinanza ingiunzione, all'interno di una norma genericamente richiamata nel verbale di contestazione (art. 4 Reg. CE 852/2004), va ad enucleare la singola fattispecie di illecito contestabile (art. 4, comma 2, Reg. CE 852/2004), con l'effetto di circoscrivere e definire *ex post* i contorni stessi della contestazione: e ciò, appunto, con evidente violazione di legge e lesione del diritto di difesa della ricorrente, la quale non è stata posta nelle condizioni di vagliare adeguatamente la portata della fattispecie di legge contestata, al fine di predisporre più adeguati scritti difensivi e/o meglio considerare l'opportunità di un pagamento in misura ridotta.

E' evidente, infatti, che tanto più ampio è il contenuto della norma che si contesta (e tante più sono le fattispecie di illecito che essa individua), tanto più specifica deve essere la contestazione iniziale in ordine alla individuazione della fattispecie

di illecito attribuita al trasgressore.

Nell'ipotesi in cui, come in quella in esame, la disposizione che si assume specificamente violata (art. 4, comma 2, Reg. CE 852/2004, anziché art. 4 Reg. cit.) venga indicata e definita soltanto nella successiva ordinanza ingiunzione, si ha una violazione dei principi di legalità e tassatività del precetto normativo (art. 1 legge n. 689/1981), del principio di contestazione immediata (art. 14 legge n. 689/1981), nonché del diritto di difesa (art. 18 legge n. 689/1981).

-2-

ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E SPECIFICITA' DELLA CONTESTAZIONE - APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE DAL CONTENUTO INDETERMINATO E GENERICO - OMESSA INDICAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CUI RICONDURRE I FATTI CONTESTATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DEL PRECETTO NORMATIVO E DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Sotto diverso profilo, l'ordinanza ingiunzione va dichiarata illegittima per omessa specificazione delle singole disposizioni normative violate e/o per omessa indicazione delle fattispecie di legge cui ricondurre, singolarmente, i fatti contestati.

Al riguardo si osserva come il richiamo all'art. 4 del Reg. CE 852/2004 - ivi incluso il richiamo all'art. 4, comma 2, del Reg. citato - appaia totalmente generico ed indeterminato.

La disposizione in commento (Requisiti generali e specifici in materia di igiene) stabilisce che:

- 1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.*
- 2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.*
- 3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:*
 - a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;*
 - b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;*
 - c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;*

d) mantenimento della catena del freddo;

e) campionature e analisi.

4. I criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. I metodi connessi di campionatura e di analisi sono stabiliti secondo la stessa procedura.

5. Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.

6. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio ai fini dell'osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Invero, la norma citata non contiene specifica elencazione di illeciti sanzionabili, trattandosi di disposizione che rinvia a requisiti contenuti in appositi allegati non menzionati nella contestazione o, comunque, che rimanda ad altra normativa neppure richiamata né nel verbale di illecito, né nella ordinanza ingiunzione oggi impugnata.

Sovviene, al riguardo, l'insegnamento della S.C. di Cassazione secondo cui l'obbligo della motivazione non può ritenersi soddisfatto mediante il solo riferimento alla norma violata, integrata dall'indicazione del verbale di accertamento, quando tale mera indicazione non sia sufficiente a specificare la natura e la portata della trasgressione, soprattutto nei casi in cui la norma preveda comportamenti alternativi ed il verbale di accertamento non contenga una completa indicazione degli estremi della violazione contestata (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1995, n. 7138).

Nel caso di specie il più volte menzionato art. 4 del Reg. CE 852/2004 rimanda:

- ai requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato I del medesimo regolamento;
- ai requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II del medesimo regolamento;
- ai requisiti specifici previsti dal Regolamento CE n. 853/2004.

Orbene, per poter cogliere appieno la genericità della fattispecie di illecito contestata alla ricorrente basti osservare che:

- **l'allegato I del Reg. CE 852/2004** si compone di una Parte A, Titolo I, art. 1, lettere a), b), c), Titolo II, art. 2, 3, lettere a) e b), art. 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), art. 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e

- h), art. 6, Titolo III, art. 7, 8, lettere a), b), c), d) ed e), art. 9, lettera a), b) e c), art. 10, Parte B, art. 1, 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j);
- **l'allegato II del Reg. CE 852/2004** si compone di introduzione, Capitolo I, art. 1, 2, lettere a), b), c) e d), art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Capitolo II, art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), art. 2, 3, Capitolo III, art. 1, 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), Capitolo IV, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Capitolo V, art. 1, lettera a), b), e c), art. 2, 3, Capitolo VI, art. 1, 2, 3, 4, Capitolo VII, art. 1, lettere a), b), art. 2, 3, 4, 5, 6, Capitolo VIII, art. 1, 2; Capitolo IX, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Capitolo X, art. 1, 2, 3, 4, Capitolo XI art. 1, lettere a), b), art. 2, 3, Capitolo XII, art. 1, 2 e 3;
 - **il Regolamento CE n. 853/2004** si compone di quindici (15) articoli e ben quattro (4) allegati.

Trattasi di un *corpus* normativo che individua e descrive singole fattispecie di illecito amministrativo fortemente eterogenee, che andavano specificamente contestate *ad initio* per la correttezza e legittimità dell'intero procedimento sanzionatorio, in ossequio ai principi di legalità e tassatività del precetto normativo (art. 1 legge n. 689/1981), nonché in ottemperanza ai principi di rango costituzionale sanciti dagli artt. 23, 24 e 113 Cost., pena attribuzione alla P.A. di un potere discrezionale illimitato, difficilmente sindacabile innanzi all'Autorità Giudiziaria.

-3-

ILLEGITTIMITA' DELLA ORDINANZA INGIUNZIONE PER ERRONEA E FALSA ATTESTAZIONE CIRCA LA MANCATA PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE N. 689/1981 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTI - OMESSA MOTIVAZIONE SULLE DEDUZIONI E SULLE DIFESE SPIEGATE DALLA RICORRENTE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 LEGGE N. 689/1981 - VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA AUDIZIONE DELL'INTERESSATO.

In via ulteriormente gradata, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi illegittima e va annullata in quanto fondata sull'erroneo e falso presupposto che la ricorrente non si sia avvalsa della facoltà di presentare scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981.

Invero, contrariamente a quanto si attesa nel provvedimento impugnato, la sig.ra

LO BIANCO MARIA RITA, per il tramite dello scrivente difensore, in data 27/10/2008 ha inoltrato, sia al Comune di Misilmeri, sia al Dipartimento di Prevenzione Medico con sede in Misilmeri, Via Gaetano Scarpello n. 53, nota di contestazione contenente scritti difensivi e richiesta di audizione personale (Prot. N. 37299 e Prot. N. 1392 A.P.).

Ne consegue che l'ordinanza in questione deve ritenersi viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti il quale, come noto, si configura allorché l'atto amministrativo sia stato emanato nel presupposto della inesistenza di un fatto che dagli atti risulta invece provato come sussistente (Consiglio di Stato, sez. VI, 13/06/1995, n. 567; Consiglio di Stato, sez. V, 17/10/1995, n. 1430).

In ogni caso, va eccepita la illegittimità del provvedimento impugnato per omessa motivazione sulle deduzioni e sulle difese spiegate dall'interessata, intervenuta nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981.

Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, i vizi dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità emanante non abbia (o non abbia adeguatamente) valutato le deduzioni difensive dell'incolpato attengono all'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio, previsto dalla legge quale requisito di validità dello stesso.

L'art. 18 della legge n. 689/1981 prevede, in via generale, la possibilità di far valere in sede amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con sanzione amministrativa, imponendo all'organo amministrativo di emettere entro un termine determinato l'ordinanza ingiunzione motivata.

Si è quindi affermato che la *ratio* di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedurali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità.

Da ciò si desume la conseguenza che, ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto,

deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con gli scritti difensivi (Cassazione civile, sez. I, 25/03/1987, n. 2885; Cassazione civile, sez. lav., 24/11/1990, n. 11332; Cassazione civile, sez. lav., 23/08/1996, n. 7774; Cassazione civile, sez. I, 15/01/1999, n. 391).

Infine, l'ordinanza impugnata va dichiarata illegittima in considerazione della mancata audizione dell'interessata, che ne ha fatto esplicita richiesta nei propri scritti difensivi.

Sovviene, al riguardo, il consolidato e prevalente insegnamento della S.C. secondo cui, in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981, costituisce violazione di una norma procedimentale che dà luogo all'illegittimità del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso, non costituendo detta audizione una facoltà dell'amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere più agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni, secondo una scelta legislativa volta a valorizzare il carattere contenzioso del sub-procedimento amministrativo in questione, attraverso l'attribuzione di tale mezzo di difesa, utilizzabile nel corso di esso dagli interessati (*ex plurimis*, Cassazione civile, sez. II, 11/06/2009, n. 13622; Cassazione civile, sez. II, 16/01/2008, n. 718; Cassazione civile, sez. I, 06/07/2007, n. 15292; Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4019; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14271; Cassazione civile, sez. II, 28/04/2006, n. 9919; Cassazione civile, sez. I, 18/02/2005, n. 3400; Cassazione civile, sez. I, 21/07/2004, n. 13505; Cassazione civile, sez. I, 02/11/1998, n. 10911; Cassazione civile, sez. I, 07/10/1996, n. 8758; Cassazione civile, sez. I, 10/11/1992, n. 12088).

Tanto dedotto e rilevato, con riserva di ulteriori argomentazioni difensive anche in esito alle eventuali difese della convenuta P.A., allo stato si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale

- fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa;
- preliminarmente, ai sensi degli artt. 5 e 6, comma 7, D.lgs. n. 150/2011, anche con decreto pronunciato fuori udienza, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui in narrativa, e considerato il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile che alla ricorrente deriverebbe dalla esecuzione;
- ritenere e dichiarare l'ordinanza ingiunzione impugnata illegittima, invalida, nulla ed inefficace per i motivi di cui in narrativa, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato e delle relative sanzioni, principali ed accessorie, pecuniarie e non pecuniarie;
- dichiarare, altresì, la nullità ed illegittimità di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato in via principale, con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 1.000,00.

Ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170, 176 e 183 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e gli atti del procedimento anche al seguente indirizzo di p.e.c.: **emanuelecatania@legalmail.it** o al seguente numero di fax: 0918722182.

In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

- ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- richiedere d'ufficio all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo;

- disporre d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario per la decisione della causa.

Si producono:

- ORDINANZA INGIUNZIONE PROT N. 05/01/2013 del 24/06/2013, notificata in data 28/06/2013;
- verbale di illecito amministrativo N. 60/2008 notificato in data 27/09/2008;
- nota del 27/10/2008 Prot. N. 37299 e Prot. N. 1392 A.P. contenente scritti difensivi e richiesta di audizione personale.

Salvis iuribus.

Misilmeri, li 19/07/2013

Avv. Emanuele Catania

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta **LO BIANCO MARIA RITA** nata il 07/03/0966 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Via S. Lucia n. 18, c.f. LBNMRT66C47F246K, nomino a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al su esteso atto, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. Emanuele Catania, con studio in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 381/A, presso il quale eleggo domicilio, conferendo al medesimo ogni facoltà prevista dalla legge, ed espressamente quella di conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi in giudizio, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Autorizzo lo stesso al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, dichiarando di avere ricevuto specifica informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

Misilmeri, li 19/07/2013

Lo Bianco Maria Rita

Per autentica

Avv. Emanuele Catania

R.G.1270/2013

7014
Avv. Emanuele Catania
Via. Fisc.: C.so Vitt. Emanuele, 381
90036 Misilmeri (PA)
Cod. Fisc.: CTN PAL. 73518 F2464
P. IVA 04913710820

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Simona Viola

nella causa iscritta al n. 1270/2013 R.G. vertente tra LO BIANCO MARIA RITA, assistita e difesa dall'avv. Catania Emanuele come da mandato a margine del ricorso introduttivo per opposizione a ordinanza ingiunzione ed elettivamente domiciliato in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, 381/A

CONTRO

- A.S.P. PALERMO-AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Li Vigni, come da procura agli atti ed elettivamente domiciliato per la carica presso la Via Pindemonte, 88 Palermo
- COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860-contumace.
- Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI delle PARTI: la difesa dell'A.S.P. PALERMO-AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Palermo, insiste nel far rilevare che diversamente dalla prospettazione di parte ricorrente, la competenza a curare l'istruttoria, antecedentemente alla circolare del 17

SI HONORIFICA
A MANI
4/7/13

Sent. n. 800/13

n. 1270 13

Cron. 11 889

Reg. /

rec. 06-12-13

SV

gennaio 2013 dell'Assessorato Regionale alla salute, era esclusiva del Comune di Misilmeri, di tal che eventuali violazioni sono riferibili al Comune di Misilmeri che ne dovrà rispondere. Tenuto conto che lo stesso è stato convenuto in giudizio ed rimasto contumace si chiede che eventuali provvedimenti relativi alle spese siano emessi esclusivamente a carico del Comune di Misilmeri.

La difesa di LO BIANCO MARIA RITA, si riporta alle note conclusive depositate e ribadisce l'argomento di controparte della mancata comunicazione e fa presente il provvedimento conclusivo è stato emesso dall'Asp. Insiste sul fatto che le spese debbano ripartirsi a carico di entrambe le parti resistenti.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

SENTENZA

Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2013, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 5/01/2013 notificata dall'ASP di Palermo il 28 giugno 2013, al fine di ottenerne l'annullamento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e comunque violazione di legge o erronea e falsa attestazione circa mancata presentazione di scritti difensivi, tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.

Con memoria difensiva depositata in cancelleria il 13 settembre 2013, si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che insisteva affinché, preso atto del sopravvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione dell'ASP Palermo prot. 05/0-I/2013 con provvedimento di ritiro con efficacia ex tunc, fosse ritenuta e dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle

spese di lite.

Il Comune di Misilmeri, pur ritualmente convenuto, rimaneva contumace.

La parte ricorrente, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha insistito nella condanna alle spese di lite sulla base della c.d. soccombenza virtuale.

Pertanto, alla luce delle conclusioni dedotte dalle parti, che si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e hanno sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, si può procedere alla declaratoria della materia del contendere.

Tale declaratoria, è noto, che per costante giurisprudenza di legittimità Corte (Corte Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 8 giugno 2005 e più recentemente Corte Sez. 4, Sentenza n. 24738 del 04/11/2013), presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Tuttavia la soccombenza virtuale va valutata non già al momento della cessazione del contendere, ma al momento dell'introduzione del giudizio, perché è alla luce dello stato di fatto e di diritto esistente a quel momento che occorre stabilire se l'attore abbia iniziato una pretesa infondata o meno, senza che possa tenersi conto, al fine della ripartizione delle spese, delle vicende sopravvenute che hanno determinato la cessazione della materia del contendere (in questo senso, sia pure con riferimento ad una

diversa fattispecie concreta, Cassazione civile sez. III 4/10/2013 n. 24116).

Com'è noto, infatti nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la parte resistente è attore sostanziale, con la conseguenza che l'accertamento relativo alla sussistenza della pretesa ad iniziare la procedura *de qua* va valutata al momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha dato origine all'intera procedura.

Nel caso di specie, per ammissione della stessa Amministrazione procedente, l'ordinanza ingiunzione risulta viziata da eccesso di potere, quindi meritevole di annullamento *ex tunc*. Pertanto l'amministrazione procedente non avrebbe dovuto iniziare alcun procedimento amministrativo, quindi merita accoglimento la domanda di condanna alle spese formulata dalla parte ricorrente.

Rimane da accertare se sussiste o meno un rimprovero, anche sotto il profilo della mera colpa, da muovere all'A.S.P. di Palermo.

Risulta fatto non contestato che il Comune di Misilmeri aveva competenza esclusiva a curare l'istruttoria *de qua*, antecedentemente alla circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato Regionale alla Salute.

Orbene, nell'atto di annullamento in autotutela prot. 2998/D.P. del 10 settembre 2013, l'A.S.P. di Palermo rileva che lo scritto difensivo presentato dalla ricorrente al Comune non era accluso nel fascicolo trasmesso dal Comune il 6 febbraio 2013- come provato dalla nota prot. 26270 del 19 agosto 2013 (allegato 5 produzione parte resistente).

Ma l'A.S.P. era comunque a conoscenza dell'esistenza di tale atto, in quanto già trasmesso nel settembre 2008 (allegato 4 produzione ricorrente).

Pertanto residua una parziale responsabilità dell'A.S.P. che, pur non

avendo determinato il vizio nella procedimento amministrativo (eccesso di potere per mancata audizione dell'interessata) ha comunque irrogato l'ingiunzione di pagamento senza istruire adeguatamente la pratica. Infatti, l'esame completo della documentazione in proprio possesso, comprese le note difensive del 27 settembre 2008, già inviate all'A.S.P., avrebbe portato ad altro provvedimento amministrativo, come di fatto avvenuto con nota del Dipartimento di Prevenzione dell'11 settembre 2013 prot. 3020.

Pertanto sussistono motivi per condannare entrambe le amministrazioni convenute, con diversa imputazione delle spese.

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere e per effetto:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 5/0I/2013 emessa dall'ASP di Palermo il 28 giugno 2013
- Condanna entrambe le Amministrazioni resistenti, in favore della ricorrente, con distrazione per il difensore, in solido per metà delle spese processuali, che liquida € 550,00 di cui € 25,00 di spese vive e 525,00 € per compensi professionali e condanna esclusivamente il Comune di Misilmeri al pagamento della residuale parte di spese processuali pari a € 550,00 di cui € 25,00 per spese vive e 525,00 € per compensi professionali.

Così deciso in Termini Imerese il 06 12 2013


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

06 DIC 2013

Il Direttore Amministrativo
dr. Giuseppe...

H.G.o.T.

Dott. Simona Viola





TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di
mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti
i funzionari della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Edizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. Emiliano

Costantini nell'interesse di se stesso quale direttore

Termini Imerese li, 15/01/14

Il Cancelliere


Il Direttore Amministrativo
di Giuliano Carò



12/1/13
 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Giuliano 22.01.14
 a A.S.P. PALERMO VIA G. CUSMANO N°24 90141 PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
 ogni aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
26-1-14
 destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
 destinatario persona giuridica (1)
 Curatore fallimentare (2)
 Amministratore (3)
 familiare convivente (4)
 addetto alla casa (5)
 il servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
 portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
 delegato del direttore del (8)
 delegato del comandante del (9)
 firma del destinatario o della persona abilitata
 impossibilitata a firmare
 ritiro in ufficio del plico e del registro di consegna
 comunicazione di avvenuta notifica (10) con raccomandata
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
 del plico di firmare il registro di consegna (9)
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA
 Sig.
 in qualità di (10)
 del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
PER TEMPORANEA AGENZA DEL DESTINATARIO
 mancanza inidoneità delle persone abilitate
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
 spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata
 del
 data
 firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
 data
 (firma del destinatario o di un suo delegato)
 (controfirma dell'impiegato postale)
 Bollo da apporre all'atto della consegna

 (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che con l'uso di strumenti "more uxorio", convive con l'addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°.
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Avv. **EMANUELE CATANIA**
Corso Vittorio Emanuele n. 381/A
90036 - Misilmeri (Pa)
Tel./fax 0918722182 - Cell. 3497809042
e-mail: emanuelecatania@tin.it
pec: emanuelecatania@legalmail.it

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza della sig.ra **LO BIANCO MARIA RITA**, come sopra rappresentata ed elettivamente domiciliata, nonché dell'Avv. Emanuele Catania, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese ho notificato il su esteso titolo esecutivo (sentenza N. 800/2013 Tribunale di Termini Imerese, RG N. 1270/2013), perché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge, a:

1. **A.S.P. PALERMO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24 (90141), c.f. e P.Iva. 05841760829, ivi mediante spedizione di plico raccomandato.
2. **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 16, c.f. 86000450824, ivi mediante spedizione di plico raccomandato.

ORIGINALE

U.N.E.P. TERMINI IMERESE

Mod. E/ Mod. F/ Spese anticipate dall'Erario Data Udienza

Mod. A/3 | 2014 Cron. 12 Dest. 1/2 Data Ric. 16/01/2014 Trsferta 0,00

Istante: LO BIANCO MARIA RITA So. postale 0,00

ORIGINALE

U.N.E.P. TERMINI IMERESE

Mod. E/ Mod. F/ Spese anticipate dall'Erario Data Udienza

Mod. A/3 | 2014 Cron. 12 Dest. 2/2 Data Ric. 16/01/2014 Trsferta 15,09

Istante: LO BIANCO MARIA RITA Sp. postale 0,00

Richiedente: CATANIA AVV. EMANUELE C.SO VITTORIO EMANUELE 381// MISILMERI



Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico suintestato, ho notificato il presente atto a COMUNE DI MISILMERI

MISILMERI - PIAZZA COMITATO 1860, 16

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

Misilmeri,

Firma Portiere/Vicino di casa

L'Ufficiale Giudiziario VINCENZO DAMIATA

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. in data L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. in data

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'asserza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare fatto ai sensi di legge.

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata A.R. N. in data

Eseguita affissione a norma di legge in data

L'Ufficiale Giudiziario



Mod. E/

Mod. F/

ORIGINALE

N. Reg. 3 /2014

Cron.: 12

N.dest.: 2

Data Ric. 16/01/2014



SPECIFICA	
Diritti	
Trsferte	15,09
10% trsferte	
Dir. autenticaz.	
Spesa postale	8,25
Bolli	
Tot. specifica	23,34

(10% versato in modo virtuale)

Spese Prenotate a Debito

Si rilascia ricevuta al richiedente CATANIA AVV. EMANUELE

della richiesta di notifica e dell'importo della specifica.

Importo non corrisposto dal richiedente perché a carico dell'Erario

Data: 16/01/2014

L'Ufficiale Giudiziario

Handwritten signature

SI NOTIFICHI

A MANI

18/06/2014

67/12



Avv. EMANUELE CATANIA
Corso Vittorio Emanuele n. 381/A
90036 - Misilmeri (Pa)
Tel./fax 0918722182 - cell. 3497809042
e-mail: emanuelecatania@tin.it
pec: emanuelecatania@legalmail.it

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Avv. **EMANUELE CATANIA** nato il 18/11/1973 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 381, c.f. CTNMNL73S18F246M, pec: emanuelecatania@legalmail.it, fax: 0918722182, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381/A, nella qualità di procuratore distrattario delle spese di lite;
- procedendo in forza ed esecuzione della **sentenza N. 800/2013** resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, Giudice Monocratico dott.ssa Simona Viola, in data 06/12/2013, contestualmente depositata in cancelleria, rilasciata in forma esecutiva in data 15/01/2014, notificata in data 17/01/2014, nel procedimento iscritto al **R.G. N. 1270/2013** promosso da Lo Bianco Maria Rita contro Comune di Misilmeri e Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
- essendo decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30;

FA INTIMAZIONE E PRECETTO A

1) **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 16, c.f. 86000450824;
di pagare, entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del presente atto, in favore dell'istante e nel domicilio eletto, le seguenti somme per le infrascritte causali:

COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA:

DETTAGLIO COMPENSI

Compensi liquidati	€ 1.050,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 42,00
Totale Imponibile	€ 1.092,00
IVA 22% su Imponibile	€ 240,24

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 50,00
Totale documento s.e.o.	€ 1.382,24

COMPENSI PRECETTO - Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Atto di precetto**
 Valore della Causa: **Fino a € 5.200**

Compenso € 135,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 135,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 20,25
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,21
Totale Imponibile	€ 161,46
IVA 22% su Imponibile	€ 35,52
Spese notifica esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 23,34
TOTALE (s.e.o.)	€ 220,32

RIEPILOGO GENERALE:

• Compensi liquidati in sentenza.....	1.382,24
• Compensi di precetto.....	220,32
TOTALE.....	1.602,56

(Euro *milleseicentodieci*/56)

Oltre al costo di notifica del presente atto ed alle spese e compensi successivi, occorrendo, oltre diritti e spese di registrazione del titolo, nonché interessi legali maturati e maturandi, sino al pieno soddisfo.

Con avvertimento che, trascorso infruttuosamente il superiore termine, sarà fatto luogo ad esecuzione forzata a norma di legge.

Salvis iuribus.

Misilmeri, li 17/06/2014

Avv. Emanuele Catania

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del sig. Avv. **EMANUELE CATANIA** come sopra elettivamente domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese ho notificato il su esteso atto di precetto, perché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge, a:

- 1) **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 16, c.f. 86000450824, ivi mediante consegna a mani di ...

ORIGINALE

U.N.E.P. TERMINI IMERESE

Mod. E/ Mod. F/

Mod. A/0/2014 Cron. 6.162 Dest. 1/1 Data Ric. 18/06/2014

Data Udienza
Trasferta 15,09
Sp.postale 0,00

Istante: AVV. EMANUELE CATANIA
Richiedente: CATANIA AVV. EMANUELE
C.SO VITTORIO EMANUELE 381// MISILMERI



Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico suintestato, ho notificato il presente atto a

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PROTEMPORE

MISILMERI - PIAZZA COMITATO 1860, 16

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

Rizzo Maria

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

Misilmeri,

L'Ufficiale Giudiziario MARIO SPATARO

Firma Portiere/vicino di casa

17/06/14

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. in data

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. in data

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di _____, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata A.R. N. in data

Eseguita affissione a norma di legge in data

L'Ufficiale Giudiziario



ORIGINALE

N. Reg. 0 /2014

Cron.: 6.162

N.dest.: 1

Data Ric. 18/06/2014



Mod. E/ Mod. F/

SPECIFICA	
Dritti	2,58
Trasferte	15,09
10% trasferte	1,51
Dir.autenticaz.	
Spesa postale	
Bolli	
Tot. specifica	19,18

(10% versato in modo virtuale)

Si rilascia ricevuta al richiedente CATANIA AVV. EMANUELE della richiesta di notifica e dell'importo della specifica.

Data: 18/06/2014

L'Ufficiale Giudiziario

Caterina Cataldo
Ufficiale Giudiziario